

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 24 – 7760/2018

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Impianto per il recupero della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano”*

Comune: Piobesi Torinese

Proponente: PANECO s.r.l.

Assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 27/12/2017 la Società PANECO s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Cuneo Via Bra n. 1 e Partita IVA 03457320046 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di *“Impianto per il recupero della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 4640 del 12/01/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 21/02/2018 si è svolta la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all'oggetto;

Rilevato che:

Localizzazione

- l'area oggetto dell'intervento è localizzata nel territorio del Comune di Piobesi Torinese in Strada Frassino in un'area agricola di 14.776 mq, attualmente libera, attigua all'area industriale sviluppata lungo la SP 142;
- i centri abitati più vicini distano fra 1 e 3 km (Piobesi e Vinovo) e fra 4 e 5 km (La Loggia, Candiolo e Carignano);

Stato di progetto desunto dagli elaborati progettuali

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti organici (FORSU) ed altre biomasse (sottoprodotti ed altri materiali) di potenzialità annua pari a 60.000 Mg/anno;
- i materiali saranno sottoposti a digestione anaerobica (processo ad umido in termofilia) per la produzione di biogas, che sottoposto ad *upgrading*, sarà trasformato in biometano di cui una quota (10% circa) immesso in rete e la restante parte liquefatto e destinato al trasporto in modalità extrarete;
- la parte liquida del digestato sarà in parte ricircolata al reattore mentre l'eccedenza sarà sottoposta a concentrazione in un evaporatore;
- il distillato viene avviato a scarico in pubblica fognatura mentre il concentrato sarà miscelato alla frazione solida ed avviato a compostaggio fuori sito;
- l'impianto è composto dalle seguenti sezioni:
 - sezione pretrattamento matrici;
 - sezione digestione anaerobica;
 - sezione upgrading del biogas;
 - sezione liquefazione del biometano;
 - sezione trattamento frazione liquida del digestato;
 - sezioni di trattamento arie;
 - area servizi;
- a progetto sono previsti 9.546 mq impermeabili (carrabili ed impianti), 3.172 mq di coperture (capannone e coperture) e 2.058 mq di aree verdi permeabili;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 12722 del 30/01/2018 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale;
- nota prot. n. 23773 del 23/02/2018 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche;
- nota prot. n. 14322 del 1/02/2018 del Servizio Viabilità 1;
- nota prot. n. 1980 del 17/01/2018 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

1. dal punto di vista autorizzativo

- la legge 11 agosto 2014 n.116 di conversione del decreto legge 91/2014 “DL competitività” stabilisce che per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano, incluse le opere e le infrastrutture connesse si applicano le procedure di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003;
- lo stabilimento è, quindi, da autorizzare con autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- tale autorizzazione include, ai sensi del D.M. 10/9/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, l’Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e tutti gli altri atti autorizzativi ad essa correlati;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale (piano vigente PRGC)

- l’area oggetto dell’intervento è classificata agricola dal vigente PRGC;
- il D. Lgs.387/2003 e s.m.i. stabilisce che gli impianti autorizzati con autorizzazione unica ex art. 12 “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”;
- il DM 10/09/2010 stabilisce che “ove occorre l’autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l’autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico”;
- l’area è classificata in classe II nella carta di sintesi di idoneità urbanistica “Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità possono essere superate agevolmente attraverso l’adozione di modesti accorgimenti esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 14/01/08 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Sono in genere caratterizzate da alluvioni medio recenti dei torrenti Chisola, Oitana ed Essa”;

Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR 2006)

- il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006, prevede che nella fase di macrolocalizzazione degli impianti si applichino criteri che hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti) e si individuino quei criteri che possono eventualmente condizionare la scelta o costituire un’opportunità di localizzazione degli impianti, cioè i fattori penalizzanti e i fattori preferenziali;
- in particolare l’intervento proposto si inquadra al punto 4.3.4. “Localizzazione di impianti di trattamento termico, trattamento di rifiuti industriali e a tecnologia complessa”;
- non sono presenti fattori escludenti alla realizzazione dell’intervento ma occorre valutare con attenzione l’eventuale presenza di fattori penalizzanti;
- da una prima valutazione effettuata tramite la consultazione delle banche dati cartografiche a disposizione, parrebbe che l’area potrebbe presentare fattori penalizzanti (presenza di nuclei rurali/case sparse nel raggio di 500 m);

Capacità d'uso del suolo

- il sito oggetto dell'intervento risulta posto in Classe II di capacità d'uso del suolo e dunque in un'area di pregio sotto il profilo agricolo;
 - l'art 27 "*Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola*" delle Norme di attuazione del PTC2 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con d.C.r. n. 121-29759 del 21 luglio 2011) così riporta:
 - 3. (Direttiva) *È fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola di cui al comma 1 per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche;*
 - 4. (Direttiva) *I suoli di I e II Classe di capacità d'uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 56/77. La presente direttiva non opera:*
 - a. *qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d'uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla D.G.R. n. 88-13271 dell'8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;*
 - b. *in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d'uso prevista per le Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo;*
- Tali condizioni dovranno essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno oggetto di valutazione di merito in sede di conferenza di pianificazione.*
- pur non essendo necessario attivare una procedura di variante urbanistica di cui al comma 15 bis dell'art. 17 bis della l.r. 56/1977, occorre in ogni caso tenere in considerazione tale aspetto durante l'iter istruttorio;
 - si evidenzia, infatti, come il comma 3 dell'art. 1 delle Norme di attuazione indica che "*Il PTC2 orienta l'attività degli Enti Locali per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze e reca la disciplina volta a perseguire il contenimento del consumo di suolo*";
 - inoltre, il comma 7 dell'art 5 indica che "*Il PTC2 costituisce lo strumento prioritario al quale la Provincia (leggasi Città Metropolitana) si riferisce per verificare, nei casi in cui è chiamata a svolgere tale compito, la coerenza dei piani, dei progetti e dei programmi con l'assetto complessivo del territorio provinciale (leggasi della Città Metropolitana) e con le determinazioni operanti nelle varie materie sottoposte a tutela*";

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta ad alcun vincolo;

4. dal punto di vista progettuale

- dal punto di vista programmatico, si individuano alcuni punti potenzialmente critici. Nello studio preliminare ambientale non vengono fatte valutazioni sulle caratteristiche e sulla provenienza della FORSU che verrà conferita: ciò si rileva soprattutto ai fini di un corretto bilancio di massa dell'impianto ma soprattutto è fondamentale per valutare l'idoneità del sistema di pretrattamento proposto;
- dal punto di vista progettuale, potrebbe essere critica la scelta di gestire il rifiuto in ingresso in fosse: tale scelta deve essere accompagnata da un'accurata progettazione del sistema di

allontanamento del percolato, per evitare accumuli che possono determinare l'instaurarsi di fenomeni fermentativi e, quindi, essere causa di emissioni odorogene;

- una valutazione altrettanto accurata andrebbe effettuata sulle modalità di depurazione del digestato liquido: si nutrono forti dubbi sulla possibilità di utilizzare il concentrato dell'impianto di evaporazione in aggiunta al digestato solido. La scelta stessa di utilizzare un evaporatore per poi avviare il distillato a scarico in pubblica fognatura dovrebbe essere confrontata con altre soluzioni più tradizionali, evidenziando i benefici ambientali che ne derivano;
- sempre per quanto riguarda l'impatto odorogeno, nello studio preliminare ambientale non si fa cenno ad altre possibili fonti puntuali di odore quali l'impianto di upgrading e l'impianto di evaporazione;
- sugli altri aspetti di dettaglio che occorre definire al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto è stato dibattuto in sede di conferenza dei servizi svoltasi in data 21/02/2018 ed indicate nel verbale depositato agli atti;

5. dal punto di vista ambientale

- l'impatto potenziale più significativo del progetto è indubbiamente quello odorogeno, che è intrinseco al tipo di tecnologia utilizzata ed alla natura delle matrici impiegate. Tale impatto non è annullabile, ma è mitigabile attraverso idonei accorgimenti tecnici che non possono prescindere tuttavia dalla conoscenza delle condizioni meteorologiche del sito;
- dall'esperienza maturata sul territorio metropolitano, l'impatto odorogeno di impianti come quello proposto può avere un'intensità rilevante ed interessare un'area anche piuttosto vasta: la distanza dai centri abitati non può essere considerata significativa, soprattutto se ci si trova in presenza di un regime anemometrico caratterizzato prevalentemente da calma di vento e in cui, quindi, sono prevalenti fenomeni diffusivi;
- l'impatto odorogeno potenziale può essere molto complesso da gestire in quanto condizionato da molteplici fattori, quali le soglie olfattive delle sostanze coinvolte oltre che, come detto dalle condizioni meteo climatiche del sito di ubicazione. Nella maggior parte dei casi la generazione e la propagazione dell'odore in impianti come quello proposto è causata da aspetti di tipo gestionale e la probabilità che si verifichino episodi più o meno intensi di emissione odorigena non è trascurabile;
- è pur vero che non sono richiesti in uno studio preliminare ambientale, ma considerata la peculiarità dei processi e dei rifiuti interessati dal progetto, la mancanza di approfondimenti sugli aspetti tecnici dell'impianto, nonché la mancanza di una valutazione sugli interventi gestionali e/o tecnici possibili al fine di contenere e di minimizzare gli impatti, non consente allo stato attuale di valutare in maniera adeguata le ricadute ambientali derivanti dal progetto e non si può stabilire se le soluzioni progettuali proposte determinino un impatto accettabile sul territorio;
- occorre, quindi, che il possibile impatto odorogeno dell'impianto venga indagato correttamente in modo tale da dare evidenza che la tecnologia scelta dal proponente per la mitigazione degli

impatti da esso derivante sarà in grado di mitigarlo tale da rendere compatibile l'inserimento territoriale dell'opera;

- tali valutazioni devono tener conto inoltre delle caratteristiche del territorio attraverso specifiche simulazioni modellistiche da relizzarsi secondo le indicazioni presenti nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno";
- la simulazione modellistica in ogni caso, perché possa ritenersi il più possibile attendibile, deve essere svolta sulla base di dati di input che solo una progettazione definitiva può offrire; lo studio modellistico infatti, oltre all'incertezza intrinseca dei modelli matematici che calcolano la dispersione in atmosfera degli inquinanti, sconta un'ulteriore importante fonte di inaccuratezza dovuta alle assunzioni adottate nella definizione dei ratei emissivi della componente odorigena emessa dalle diverse sorgenti individuate che devono avere un dimensionamento che può essere supportato da dati impiantistici propri di una progettazione definitiva;
- nella redazione dello studio occorre infatti porre l'attenzione sui seguenti aspetti:
 1. occorre realizzare una simulazione di dispersione delle sostanze odorigene in atmosfera che prenda in considerazione **tutte le sorgenti** (convogliate, siano esse puntuali o areali, e non convogliate come cumuli e platee di stoccaggio);
 2. deve essere posta estrema attenzione alla definizione dei **termini di sorgente** per i quali dovranno essere riportate chiaramente le seguenti caratteristiche emissive:
 - a. nel caso di sorgenti convogliate puntiformi (es. camini) e areali attive (es. Biofiltri) si richiede di esplicitare velocità, temperatura e concentrazione di odore degli effluenti (OUE/m³), nonché altezza e area del punto/superficie di emissione;
 - b. nel caso di sorgenti diffuse areali senza flusso indotto (cumuli, vasche, platee di stoccaggio...) si richiede di esplicitare il flusso specifico di odore espresso in OUE/m²s, l'area della superficie emissiva esposta all'atmosfera e l'altezza dell'emissione;
 3. devono essere esplicitate, se esistenti e significative, le modulazioni temporali (mensili settimanali e giornaliere) delle emissioni delle singole sorgenti;
 4. i dati utilizzati nella definizione delle sorgenti devono essere coerenti con la documentazione progettuale presentata nel progetto definitivo degli impianti, in caso di stime o di utilizzo di dati relativi ad impianti analoghi dovrà essere riportata la metodologia di stima e l'origine dei dati;
 5. deve essere simulato lo scenario emissivo futuro relativo al massimo impatto delle opere in progetto, dovrà contestualmente essere decritta l'eventuale evoluzione nel tempo delle sorgenti emissive;
- sugli altri aspetti specifici si evidenzia quanto segue:

Emissioni in atmosfera

- considerato quanto sopra, occorre fornire una relazione tecnica che descriva nel dettaglio le

operazioni che si intende svolgere, gli impianti di abbattimento impiegati, i loro dimensionamenti e la qualità degli effluenti gassosi. Per la stesura della relazione fare riferimento a quanto previsto dal modello Mod.Em 2.0, approvato con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010, e scaricabile all'indirizzo web:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/emissioni/MODEM_2_0.doc

- data la peculiarità dell'impianto, di potenziali fonti di emissioni diffuse e di emissioni odorigene, occorre che vengano individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti, che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuare e descrivere dettagliatamente le modalità di contenimento delle stesse;

Gestione reflui

- occorrono chiarimenti sugli scarichi in fognatura sia quantitativi che qualitativi e relativamente al digestato fornire anche il valore del COD;
- a valle del punto in cui è previsto il punto di scarico in pubblica fognatura esiste uno sfioratore che dovrà essere salvaguardato anche in caso di eventi meteorici eccezionali e dunque occorre valutare se sia opportuno prevedere una vasca di accumulo per modulare gli scarichi;

Gestione acque meteoriche

- è stato scelto come sistema di smaltimento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia una trincea disperdente di cui andranno forniti i dimensionamenti;
- dalla relazione geologica agli atti si evince che si è in presenza di terreni con scarse caratteristiche geotecniche (alternanze di limi sabbiosi e sabbie limose) e scarsa soggiacenza della falda che potrebbero portare ad un non corretto allontanamento delle acque con fenomeni di ristagno ed impaludamenti;
- occorre pertanto valutare se non sia possibile immettere le acque meteoriche, eventualmente anche solo le acque di prima pioggia trattate, nel Rio Frassino;
- sulla base del principio della trasformazione ad invarianza idraulica intesa, come previsto dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), come "trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa" è auspicabile effettuare una verifica ai fini di valutare la possibilità che l'immissione delle acque meteoriche avvenga senza incrementare in modo significativo le portate attuali (es: aree di laminazione);
- il Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche è da redigere con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell'insediamento e contenere la documentazione individuata all'allegato A) del Regolamento regionale n. 1/R (20 del febbraio 2006 e s.m.i. "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

Prevenzione incendi

- il parere di competenza del Comando provinciale Vigili del Fuoco, dovuto per attività di categoria B o C dell'allegato I del DPR 151/2001, può essere espresso dall'esame della documentazione prodotta con i contenuti e le modalità dell'art. 3 del suddetto regolamento e

dell'art. 3 del DM 7/8/2012;

Rumore

- su tale aspetto occorre che venga presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;

Traffico/Viabilità

- negli elaborati agli atti, in particolare all'allegato 2 tav.16, viene sinteticamente rappresentata previsione di una nuova sistemazione a rotatoria lungo la S.P. n.142 alla p.k. 10+600 circa all'intersezione con la viabilità comunale denominata via Frassino;
- a tal proposito, al fine di poter completare le valutazioni in materia viabilistica, è necessario che venga prodotto apposito elaborato progettuale di dettaglio, redatto conformemente ai disposti del D.M. 19.04.2006 (norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali) che tenga conto della viabilità complanare esistente e ne risolva le possibili criticità con la circolazione stradale ordinaria.;
- si sottopone all'attenzione del Comune di Piobesi T.se di valutare la possibilità di una diversa localizzazione della rotatoria in prossimità dell'intersezione esistente alla p.k. 10+900 circa, in corrispondenza di altra viabilità di accesso all'area produttiva IR1 / SE.D di PRGC;
- l'area è ben infrastrutturata dal punto di vista viabilistico senza attraversamento di aree residenziali; si ritiene in ogni caso che debba essere effettuata una valutazione più attenta in particolare sulla sostenibilità del traffico indotto rispetto ai flussi traffico attuali;
- oltre a quantificare i volumi di traffico previsti, si ritiene necessario produrre uno studio sul traffico nelle condizioni più gravose che contempli anche la fase di cantiere con analisi e valutazioni prestazionali tramite modelli analitici delle sezioni della rete maggiormente significative;

Ritenuto che:

- in relazione alla particolare delicatezza dell'inserimento territoriale di impianti come quello in esame e vista l'indeterminatezza delle soluzioni tecnologiche adottate propria di uno studio preliminare, occorre acquisire ulteriori e più fondati elementi atti a valutare il processo e le migliori tecnologie disponibili che verranno messe in atto dal proponente per limitare gli effetti dell'attività sulle diverse componenti ambientali; è indispensabile, per garantire un inserimento ambientale dell'impianto che tutti gli impatti (riconducibili sia all'esercizio ordinario dell'attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza), vengano adeguatamente individuati, proponendo se del caso interventi di mitigazione;
- con i dati e le informazioni in possesso non è possibile fare valutazioni sito-specifiche e verificare quali siano gli impatti sul territorio soprattutto in merito alla componente atmosfera in relazione all'emissione di composti odorigeni che è la principale criticità di questa tipologia di impianti;
- non si è in grado di fare valutazioni sui criteri riportati all'allegato V "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19" della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con

- particolare riferimento a quelli indicati al punto 3 – *“Tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale”* e poter escludere con ragionevole certezza che il progetto non determini potenziali impatti ambientali significativi;
- le valutazioni di inserimento territoriale sono proprie di una procedura di VIA e non si ritiene possano essere effettuata nell’ambito della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. 387/2003 e s.m.i. le cui procedura hanno la principale finalità di autorizzare la costruzione e l’esercizio di un impianto;
 - sia pertanto necessario assoggettare il progetto in esame alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - la documentazione dello Studio d’Impatto Ambientale dovrà essere specificatamente orientata a sviluppare tutte le problematiche evidenziate nel presente provvedimento e precedentemente descritte; tale richiesta non è tuttavia da ritenersi esaustiva delle possibili problematiche e non esime il proponente da predisporre la documentazione in conformità a tutto quanto previsto dalla normativa vigente ed agli strumenti di pianificazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 21/02/2018 e depositato agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- Il D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di assoggettare**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di *"Impianto per il recupero della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano"* presentato in data 27/12/2017 dalla Società PANECO s.r.l. con sede legale in Cuneo Via Bra n. 1 e Partita IVA 03457320046 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e smi ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 21/03/2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti